



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI gli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, e in particolare l'art. 75 che, a decorrere dall'adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347) ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione (attualmente Ministero dell'istruzione e del merito);
- VISTO l'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., il quale stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dal D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- VISTO il DM n. 105 del 26.04.2022, di adozione del Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione (attualmente M.I.M.);
- VISTO il D.P.C.M. 27.10.2023, n. 208, recante il vigente regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

VISTO il D.M. 99 del 23.05.2024 mediante il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATA la necessità di istituire un "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

DECRETA

Art.1 – Registro

È istituito il "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dove vengono annotate le astensioni di cui all'art. 6 co. 2, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, comunicate dai dipendenti in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale e presso gli Uffici d'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Art.2 - Obbligo di astensione

La comunicazione di astensione del dipendente dovrà farsi secondo le modalità e nei tempi che sono indicati dall'art. 9 del DM n. 105 del 26 aprile 2022, concernente il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, rubricato "Obbligo di astensione". Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ma senza aver intrattenuto eventuali rapporti di natura contrattuale, ovvero, di soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge o l'unito civilmente o il convivente abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni è comunicata dal dipendente al responsabile gerarchicamente sovraordinato nel termine di dieci giorni (10 gg) dall'insorgere del fatto che lo pone in potenziale conflitto di interesse. Il responsabile gerarchicamente sovraordinato, verificando il conflitto di interessi prende gli opportuni provvedimenti, anche sostituendo l'interessato. Il dipendente che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi dei precedenti commi, ne dà immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento.

Le astensioni saranno annotate nel "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" di cui all'art. 6, del DM n. 105 del 26 aprile 2022, al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso ogni struttura.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

Art.3 – Gestione del Registro delle astensioni

Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione delle scuole della Lombardia e di Referente per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'istruzione e del merito incarica della gestione del "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio I della Direzione generale regionale. Le comunicazioni di astensione dovranno essere indirizzate al Responsabile della tenuta del registro.

Art.4 – Violazione delle norme sull'astensione

Le conseguenze della violazione delle norme sull'astensione sono la nullità degli atti adottati e, in conseguenza di sentenze dichiarative della loro nullità, coloro che li hanno adottati ne rispondono sul piano della responsabilità amministrativa, salva l'eventuale responsabilità disciplinare di cui alla tabella allegata al DM n. 105 del 26.04.2022. Per i soggetti privati che concludono contratti in violazione dell'obbligo di astensione sarà inviata comunicazione all'ANAC per le valutazioni relative al divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, fermo restando l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

Art.5 – Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'USR Lombardia, sezione Amministrazione trasparente>disposizioni generali, notificato al responsabile della tenuta del registro e comunicato a tutto il personale dirigente e non dirigente in servizio presso gli uffici dell'USR Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana Volta